

STATUTO della FONDAZIONE ERNESTO ILLY

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita una Fondazione denominata: "FONDAZIONE ERNESTO ILLY" con sede in Trieste, Via Flavia n. 110.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione opera nell'ambito nazionale ed internazionale.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2 - Scopi

Nel perseguire l'insegnamento del dott. Ernesto Illy che ha fondato l'intera sua attività nel coltivare e sviluppare la conoscenza, l'etica, la sostenibilità e la ricerca, la Fondazione persegue principalmente fini di utilità e solidarietà sociale nei seguenti ambiti:

- a) Valorizzazione della figura e del pensiero del dott. Ernesto Illy
- b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente ovvero in collaborazione con università, enti di ricerca ed altre fondazioni;
- c) Promozione della cultura e dell'arte;
- d) Tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico e storico;
- e) Filantropia;
- f) Filosofia ed etica dell'impresa e dell'attività imprenditoriale;
- g) Progetti rivolti alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

La Fondazione vuole porsi, in generale, come supporto alla comunità artistica e scientifica nazionale ed internazionale, sia operando in maniera filantropica sia contribuendo, attraverso il coinvolgimento delle più importanti personalità, enti ed istituzioni, allo sviluppo del dibattito e della riflessione in ambito culturale, scientifico e sociale.

A questo riguardo la Fondazione intende confermare la sua attenzione verso l'attività sociale, promuovendo, direttamente e/o indirettamente, la raccolta di fondi da distribuire, insieme alle somme derivanti dalle gestione del proprio patrimonio, per opere di filantropia.

Essa intende, inoltre, in relazione alle sopra individuate attività istituzionali, proseguire nell'impegno ormai consolidato del Fondatore, nell'ambito dell'arte, della scienza e cultura del caffè, del cacao, del the e del settore agroalimentare in genere, per rivolgere particolare attenzione allo svolgimento di ricerche agronomiche, anche al fine di aiutare i Paesi produttori e gli stessi produttori a migliorare

in generale le loro condizioni di vita, oltreché allo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito della produzione e della trasformazione del caffè, del cacao, del the e del settore agro-alimentare in genere.

Tenuto conto, inoltre, dell'importante ruolo della città di Trieste nello sviluppo dell'arte e della scienza e della cultura del caffè, del cacao, del the e del settore agro-alimentare in genere, nonché dei forti legami del Fondatore con la città di Trieste, la Fondazione pone fra i suoi obiettivi quello di confermare e rilanciare, tramite le sue iniziative scientifiche, culturali ed artistiche, le diverse vocazioni storicamente espresse dalla città di Trieste, oltre a contribuire, anche a livello nazionale ed internazionale, al recupero e alla rivalutazione di spazi ed edifici importanti dal punto di vista architettonico.

Per il compimento delle proprie attività istituzionali di cui al presente articolo la Fondazione porrà in essere tutte le attività organiche e gestionali che riterrà opportune per il conseguimento degli obiettivi istituzionali stessi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione, comodato o altro diritto di godimento o l'acquisto di proprietà o altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali o di persone, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla

pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché spettacoli o altro tipo di iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e museale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

g) svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, volte all'arricchimento, alla promozione, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale artistico;

h) sviluppare attività didattica sia di aggiornamento sia formativa per le nuove professionalità, anche con progetti di formazione a distanza;

i) collaborare con enti ed istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali per la conservazione, tutela, conoscenza e promozione, valorizzando il patrimonio affidato alla Fondazione stessa e garantendone la gestione, la fruizione e l'accesso al pubblico, anche mediante la creazione di biblioteche, musei, cineteche e centri di documentazione;

j) erogare premi, borse di studio, finanziamenti per i partecipanti all'attività didattica e alle altre attività organizzate dalla Fondazione;

k) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento ai settori dell'editoria, della multimedialità, degli audiovisivi in genere e del world wide web, nei limiti delle leggi vigenti in materia;

m) svolgere ogni altra attività idonea, collegata, consequenziale, opportuna ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; la Fondazione potrà consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

!) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili e/o qualsivoglia altra realtà idonea ed utile al perseguimento degli scopi della Fondazione, elargiti dal Fondatore o da soggetti terzi, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

2) dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili e/o qualsivoglia altra realtà idonea ed utile al perseguimento degli scopi della Fondazione che a qualsiasi titolo pervengano alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione

ad incremento del patrimonio;

3) dalle elargizioni, contributi, donazioni, eredità, legati e sovvenzioni da parte di persone fisiche, società, o enti, privati o pubblici, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

4) dalla parte di rendite non utilizzata, da eventuali ecedenze di bilancio consuntivo, dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili e/o qualsivoglia altra realtà idonea ed utile al perseguimento degli scopi della Fondazione che, con espressa delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio.

Articolo 4 - Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi.

Il Fondo di Gestione è costituito:

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;

dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, o qualsivoglia altra realtà idonea ed utile al perseguimento degli scopi della Fondazione e/o al suo funzionamento, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

dai ricavi e proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

dalle elargizioni e dai contributi di persone fisiche, società, o enti, privati o pubblici, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il Fondo di Gestione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 5 - Organi

Gli Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Comitato Scientifico;
- g) il Direttore.

Articolo 6 - Fondatore

Il Fondatore è la ILLY CAFFE' SPA.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare Soci Sostenitori e ulteriori categorie, stabilendone eventuali, prerogative, diritti e obblighi.

Articolo 8 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, a scrutinio segreto o per acclamazione.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il

Comitato Esecutivo;

- c) cura e/o controlla l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- d) intrattiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti privati;
- e) firma gli atti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dall'assunzione del provvedimento;
- g) il Presidente agisce e resiste in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato; in caso di mancata nomina del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 9 - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare tra i propri membri uno o più Vice Presidenti, stabilendone eventuali differenti poteri e/o incarichi.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 10 - Nomina e durata del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre membri. L'assemblea degli azionisti della "ILLYCAFFE' SPA", espressione diretta della Famiglia ILLY, con la maggioranza assoluta del capitale sociale, nomina il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, fissandone anche gli eventuali compensi.

I membri del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre esercizi e vengono sostituiti in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo.

La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione viene ricostituito.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione la nomina spetta all'assemblea dei soci della ILLYCAFFE' SPA.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono accettare per iscritto la carica entro quindici giorni dalla comunicazione inviatagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica. In difetto la carica si intende rifiutata, per cui si dovrà procedere a nuova nomina.

Articolo 11 - Decadenza ed esclusione del Consiglio di Amministrazione

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- n. 2 (due) assenze ingiustificate nel medesimo esercizio.

L'esclusione e la decadenza devono essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione, escluso il membro interessato dalla delibera.

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) costituire, se ritenuto opportuno, il Comitato Scientifico, fissando il numero dei componenti, nominandoli e stabilendone le funzioni, la durata e gli eventuali compensi per i suoi componenti;
- c) deliberare sulla costituzione, composizione, costi e funzione di altri comitati;
- d) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- e) deliberare, con il voto favorevole di quattro quinti dei membri in carica, eventuali modifiche dello Statuto;
- f) redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- g) redigere ed approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, unitamente alla relazione morale e finanziaria dell'esercizio;
- h) stabilire le direttive per il Fondo di Gestione;
- i) deliberare atti di disposizione del Patrimonio, con il voto favorevole di quattro quinti dei membri in carica;
- j) stabilire le direttive relative alla gestione del Patrimonio;
- k) destinare, con la maggioranza di almeno i quattro quinti dei membri in carica, conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili e/o qualsivoglia altra realtà idonea ed utile al perseguitamento degli scopi della Fondazione, a Patrimonio;
- l) procedere alla assunzione e licenziamento del personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- m) approvare i regolamenti interni;
- n) accertare, con la maggioranza di almeno i quattro quinti dei membri in carica, quanto previsto dall'art. 18;
- o) deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti in genere;
- p) deliberare su eventuali accordi di collaborazione della Fondazione con altri enti, privati e pubblici, nazionali ed internazionali;
- q) provvedere all'istituzione di sedi secondarie, uffici e rappresentanze;
- r) nominare il Direttore, stabilendone le competenze e deter-

minandone il trattamento giuridico ed economico;
s) nominare i Soci Sostenitori e costituire ulteriori categorie di Soci e/o altre forme di partecipazione o sostegno;
t) deliberare su altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, con esclusione di quanto previsto dal presente articolo alla lettera a), d), e), f), g), h), i) j), k), n), q), r).

Articolo 13 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri ed al Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomodata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica o altro mezzo equipollente, da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri che lo compongono, salvo che lo Statuto non richieda particolari maggioranze qualificate.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 14 - Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo, se costituito, è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno a tre membri designati dal

Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritiene necessario e su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri ed al Collegio dei Revisori, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata o telex e nei casi d'urgenza almeno un giorno prima mediante telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo equipollente.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

E' possibile tenere le riunioni del Comitato Esecutivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi iscritti nel registro dei Revisori Contabili nominati dall'assemblea dei soci della ILLYCAFFE' SPA, con la maggioranza assoluta del capitale sociale, che nomina anche il presidente.

Il Collegio è presieduto dal Presidente nominato dalla GRUPPO ILLY SPA.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, accettare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato Esecutivo. I Revisori, anche individualmente, possono in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori può chiedere agli amministratori, che dovranno rispondere prontamente, notizie sull'amministrazione

della Fondazione o su determinati singole operazioni.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Articolo 16 - Libro Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17 - Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, unitamente alla relazione morale e finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'approvazione, il bilancio consuntivo dovrà essere inviato al Collegio dei Revisori che redigerà una relazione.

Articolo 18 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché del Patrimonio, di riserve o di capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Fondazioni con il medesimo scopo.

Articolo 19 - Estinzione

La Fondazione si estingue allorquando sia divenuto impossibile il perseguimento degli scopi statutari.

In caso di estinzione, il Patrimonio ed il Fondo di Gestione, adempiute le obbligazioni della Fondazione, verranno devoluti ad altra fondazione con gli stessi scopi.

Articolo 20 - Clausola Compromissoria

Le controversie che potessero sorgere tra gli organi della Fondazione e/o i suoi membri, relativamente all'interpretazione, esecuzione, adempimento e validità del presente Statuto e/o delle delibere assunte dagli organi della Fondazione saranno decise, da un Collegio Arbitrale rituale, composto di tre membri secondo quanto disposto dal codice di procedura civile.

Nell'ipotesi in cui le parti siano più di due, tutti e tre gli Arbitri saranno nominati o concordemente tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano.

Articolo 21 - Norme Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Nel caso di estinzione della "ILLYCAFFE' S.p.a", le facoltà attribuite all'assemblea dei soci dagli articoli 10 e 15 del presente Statuto, verranno attribuite dalla stessa assemblea dei soci o, se la "ILLYCAFFE' S.p.a." fosse già estinta, dagli azionisti al momento della sua estinzione, con le medesime maggioranze, ad altro/i soggetto/i o organi di soggetti.

L'atto costitutivo conterrà la prima nomina delle cariche sociali.

F.TO Andrea ILLY

(L.S.) F.TO Dott. Giuliano CHERSI - Notaio